

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IX

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado _____ vertente

TRA

_____ in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. _____ rappresentato e difeso dall'avv. Franco Fabiani (Foro di Como) in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione, nonché elettivamente domiciliato in Roma, _____, presso lo studio dell'avv. _____

ATTORE

E

Intesa Sanpaolo s.p.a.,
in persona del procuratore avv. _____ giusta procura autenticata per atto del notaio _____ di Milano in data 16 maggio 2007 _____, elettivamente domiciliata in Roma, via _____, presso lo studio dell'avv. _____ che la rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione;

CONVENUTO

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.



Procedimento assegnato a questo giudice nel giugno 2015; in decisione all'udienza in data 10.3.2016, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La conveniva in giudizio l'Intesa Sanpaolo s.p.a. chiedendo, in relazione ai rapporti di conto corrente intercorsi con l'istituto di credito convenuto:

di accertare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; di accertare, in assenza di apposita pattuizione scritta, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica non pattuite e di interessi in misura superiore a quella prevista dall'art.117 T.U.B., nonché di accertare l'illegittima applicazione di interessi usurari;

per l'effetto, di condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento dell'importo di euro 187.854,08 o della diversa somma accertata, oltre gli interessi moratori dalla domanda al saldo.

In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., a seguito della documentazione allegata dalla parte convenuta, datata 15.1.2009, "contenente l'indicazione precisa dell'ammontare del tasso di interesse e delle altre condizioni operative applicate al conto corrente" (pag. 13 memoria), precisava la domanda chiedendo:

di accertare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; di accertare l'illegittimo addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, di condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento dell'importo di euro 76.596,47 o della diversa somma accertata, oltre gli interessi moratori dalla domanda al saldo;

di accertare, altresì, che "il montante", sul quale erano stati computati trimestralmente interessi debitori e commissioni di massimo scoperto, "pur oggetto di corretta pattuizione a decorrere dal 15 gennaio 1999", era stato illegittimamente maggiorato di illeciti addebiti e di condannare la società convenuta a restituire "le somme lucrate a titolo di interesse debitore e di commissioni di massimo scoperto" sull'importo periodicamente imputabile ai predetti illeciti di anatocismo e spese di chiusura;

il tutto oltre gli interessi di mora dalla domanda al saldo.

In sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice concludeva chiedendo, previo accertamento dell'illegittima applicazione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, di condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di € 54.726,91,



emergente all'esito della attività peritale espletata, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

L'Intesa Sanpaolo s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la domanda attorea e di condannarla al risarcimento dei danni provocati dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede nella misura pari a quanto teoricamente riconoscibile a controparte ovvero pari alla diversa somma accertata.

In sede di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta chiedeva disporsi chiarimenti alla perizia.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte ed esperita perizia contabile.

In particolare, oggetto del procedimento erano i rapporti di conto corrente nn. e

Nel merito, premesso che non è contestata la sussistenza dei rapporti contrattuali dedotti, va rilevato che la parte attrice, nel corso del procedimento ha limitato la domanda alla richiesta di condanna del pagamento degli importi illegittimamente versati per la capitalizzazione trimestrale e per gli oneri connessi a detta chiusura trimestrale del conto -comunque, non vi era prova dell'applicazione di interessi usurari, in quanto la perizia era basata su un erroneo metodo di calcolo circa la valutazione del superamento del tasso soglia non considerando le istruzioni date al riguardo dalla Banca d'Italia al fine di consentire, per il periodo antecedente al 2009, la comparazione di grandezze omogenee-.

In relazione alla disciplina degli interessi anatocistici, va osservato che il principale riferimento normativo è l'art.1283 c.c., norma a carattere imperativo e di natura eccezionale con la quale si ammette l'anatocismo a particolari condizioni.

Infatti, detta norma limita la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e subordina detta produzione alla formulazione di una domanda giudiziale, che ne determina anche la decorrenza, o al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi.

La disciplina sopra indicata può essere derogata ad opera di usi contrari, i quali essendo idonei a modificare la disciplina prevista dalla suddetta norma imperativa, non possono che essere gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale, mentre non può trattarsi di usi negoziali o interpretativi.

Si rileva, poi, che in materia di interessi anatocistici non hanno rilievo le norme bancarie uniformi in quanto esse non hanno natura normativa, ma solo natura negoziale, poiché consistono in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate.



Si ritiene, quindi, come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. _____, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente, adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952, costituisce uso negoziale e non normativo.

Come è noto, perché una condotta consuetudinaria possa integrare la sussistenza di un uso normativo è necessaria la presenza nella stessa di due elementi: l'*usus*, consistente nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento e l'*opinio juris seu necessitatis* consistente nella convinzione che detto comportamento sia giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a norma già esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico; invece, la suddetta periodicità della capitalizzazione, diversa rispetto a quella annuale applicata sui saldi attivi del cliente, seppur può considerarsi una condotta ripetuta in modo costante ed uniforme, non è connotata dal requisito della *opinio juris seu necessitatis*.

Infatti, dalla comune esperienza emerge che i clienti delle banche si sono adeguati, nel tempo, all'inserimento della predetta clausola impositiva degli interessi anatocistici a cadenza trimestrale, non in quanto ritenuta conforme a norme già esistenti o che sarebbero dovute esistere nell'ordinamento, ma in quanto comprese in moduli predisposti dall'istituto di credito, in conformità alle direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, subendo, in tal modo, una evidente disparità di trattamento (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.21095/04).

Si ritiene, inoltre, che detta ricognizione correttiva in ordine alla nullità delle clausole anatocistiche, in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all'art.1283 c.c., ha una portata retroattiva non potendo la validità di dette clausole avere come fonte esclusiva una precedente giurisprudenza sul punto non condivisibile.

Si rileva, poi, che l'art.25 del D.Lgs. n.342/99, ad integrazione dell'art.120 T.U.B. ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 (G.U. 22.2.2000 n.43) a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici attenendosi al criterio di un trattamento paritario.

Pertanto, la norma transitoria di cui al terzo comma dell'art.25 del D.Lgs. citato, che sanciva la validità della clausola anatocistica trimestrale per gli interessi maturati prima dell'emissione della delibera del CICR, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza della Corte Costituzionale n.425 del 2000, con la conseguenza che la validità della capitalizzazione reciproca vale solo per il periodo successivo alla delibera CICR.



Né può ritenersi fondata la tesi che, applicando al contratto di conto corrente bancario le norme del rapporto di conto corrente, sostiene che la capitalizzazione trimestrale sia connaturata alla struttura di detto contratto.

In particolare, detta tesi sostiene che la capitalizzazione sia una naturale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente in quanto - avendo le parti, in forza dell'art.1831 c.c., la facoltà di richiedere l'immediata chiusura del conto con la liquidazione del saldo, nonché, ai sensi dell'art.1833 c.c., il diritto di recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato ad ogni chiusura del conto- la mancata richiesta di pagamento del saldo al verificarsi della chiusura del conto pone il saldo medesimo, comprensivo degli interessi sino ad allora maturati, quale prima rimessa di un nuovo conto (con rinnovazione del contratto a tempo indeterminato ex art.1823 c.c. secondo comma), sulla quale decorrono gli interessi convenzionali o legali ai sensi dell'art.1825 c.c..

L'infondatezza di detta tesi si argomenta dalla circostanza che, a prescindere dall'applicabilità delle suddette norme al contratto di conto corrente bancario (gli articoli predetti non sono menzionati dall'art.1857 c.c.) è pacifico che, una volta intervenuta la chiusura del rapporto di conto corrente bancario, viene meno il diritto della banca al calcolo anatocistico previsto contrattualmente, evidenziandosi che lo stesso art.1825 c.c., presuppone, comunque, la vigenza del rapporto contrattuale.

Pertanto il saldo debitorio, dovendosi escludere qualsiasi ultrattività della clausola di capitalizzazione trimestrale, si risolve in un semplice debito di valuta soggetto alla disciplina tipica delle obbligazioni pecuniarie.

Inoltre, il pagamento degli interessi anatocistici da parte del cliente, a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non può nemmeno considerarsi adempimento di una obbligazione naturale.

Infatti, nel caso di specie, non vi sono i presupposti per l'applicazione della *soluti retentio*, che riguarda la prestazione spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali e sociali ai quali il soggetto si sente vincolato, in quanto, per come detto, il pagamento da parte del cliente degli interessi anatocistici alle banche era espressione solamente di un mero adeguamento, nel tempo, all'inserimento della clausola impositiva degli interessi anatocistici in questione, poiché compresa in moduli predisposti dall'istituto di credito ed insuscettibile di negoziazione individuale, la cui sottoscrizione costituiva presupposto indefettibile per accedere al servizio bancario desiderato.

Va rilevato, poi, l'irrelevanza della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto trasmessi dalla Banca al cliente, in quanto detta mancata contestazione rende inoppugnabili gli



accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto.

Pertanto, l'avvenuta capitalizzazione su interessi ancora non maturati deve ritenersi illegittima e va esclusa tramite depurazione del saldo dei conti corrente in questione dall'effetto di detta capitalizzazione e ciò anche oltre il 2000, momento in cui l'applicazione della capitalizzazione in forma reciproca diveniva ammessa, in attuazione della delibera CICR del 2000, in quanto la comunicazione della relativa clausola contrattuale non era stata comunicata in modo sufficientemente specifico al singolo correntista.

Va osservato, quindi, che la capitalizzazione annuale prevista generalmente in favore del correntista riguarda esclusivamente gli interessi maturati a credito del correntista e la sua efficacia non può essere estesa agli interessi a debito del correntista una volta dichiarata la nullità della clausola che ne prevede la capitalizzazione trimestrale (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n.24418 del 2010).

Pertanto va esclusa la capitalizzazione annuale per gli interessi a debito per difetto di qualsiasi base negoziale che l'abbia prevista.

Va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata al riguardo dalla parte convenuta in quanto:

-la sentenza n.78/2010 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2 co.61 del D.L. 225/2010 convertito con modifiche con la l.n.10/2011;

-il diritto di richiedere la decurtazione di quanto addebitato a titolo di capitalizzazione trimestrale costituisce indebito oggettivo la cui prescrizione è decennale ed il relativo termine prescrizione decorre non dal singolo annotamento, ma dalla chiusura del conto, in considerazione dell'unitarietà del rapporto (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n.24418 del 2010);

-la parte convenuta non ha provato in modo specifico la sussistenza pagamenti solutori ad opera del correntista considerato che dalla stessa lettera datata 15.1.2009, di cui all'allegato 20 di parte convenuta, emerge che il conto corrente era affidato, essendo espressamente menzionata l'esistenza di linee di credito da utilizzare sul conto corrente.

Si rileva, poi, l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata dalla società convenuta per la dedotta condotta di mala fede che avrebbe tenuto il correntista non contestando prima le condizioni contrattuali relative ai rapporti in contestazione in quanto, per come detto, in considerazione dell'unitarietà del rapporto di conto corrente, la società attrice non era tenuta a sollevare questioni di tipo contrattuale nel corso del rapporto e considerata, altresì, la notoria scarsa forza contrattuale del correntista rispetto all'istituto di credito e la conseguente insuscettibilità di negoziazione individuale delle clausole poste nei moduli predisposti dall'istituto di credito medesimo.



Ciò detto, rilevato che, come emerso dalla perizia, condivisibile per analiticità e coerenza, sul conto non erano stati addebitati interessi passivi e spese e che la documentazione contabile agli atti era sufficiente per effettuare il calcolo degli effetti della capitalizzazione trimestrale sul conto, risulta dall'elaborato peritale che l'esubero pagato dalla società attrice ammonta ad euro 54.726,91.

Su detta somma sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale dalla domanda al saldo.

Per quanto detto, si ritiene superflua la richiesta di chiarimenti della perizia richiesta dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.

Conseguentemente, l'Intesa Sanpaolo s.p.a. va condannata al pagamento, in favore della dell'importo di € 54.726,91, oltre interessi di mora nella misura legale, calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

A seguito della soccombenza la parte convenuta va condannata alla rifusione, in favore della parte attrice e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, ponendo definitivamente a carico della parte convenuta medesima le spese di perizia ed escludendo il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, ritenendo l'effettuazione di detta attività facoltativa e non necessaria ai fini della prova dell'anatocismo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa (preso atto della nota spese allegata).

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accertata l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, condanna l'Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento, in favore della

dell'importo di € 54.726,91, oltre interessi di mora nella misura legale dalla domanda al saldo;

condanna l'Intesa Sanpaolo s.p.a. alla rifusione, in favore della

delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese che si liquidano complessivamente in euro 13.938,00, di cui euro 13.430,00 per compensi ed



euro 508,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A.e C.P.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico dell'Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese di perizia.

Roma, 30.6.2016

Il Giudice
Alfredo Landi

